

Legge regionale 20 giugno 1983 , n. 63 - TESTO VIGENTE dal 25/02/2000

Modifiche di leggi regionali d' intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 nel Friuli - Venezia Giulia e rifinanziamento dell' articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77, concernente interventi per sopperire ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali delle opere pubbliche di competenza comunale di cui all' articolo 75, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5

In via di interpretazione autentica degli articoli 7, primo comma, lettera a), e 10 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, si intende che il Gruppo Interdisciplinare Centrale può operare anche in formazione ridotta tramite nuclei di lavoro, commissioni, gruppi di lavoro e singoli esperti, e che il medesimo è validamente costituito anche senza la partecipazione dell' esperto designato dall' Assessore delegato ai beni ambientali e culturali.